



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 23/01/2020

### FATTO

Il ricorrente rappresenta di aver stipulato il 18/11/2011 due contratti con l'intermediario, e in particolare un finanziamento contro cessione del quinto e un contratto di prestito personale contro delegazione di pagamento, entrambi estinti anticipatamente previa emissione di conteggi estintivi del 30/11/2016.

Insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso della complessiva somma di € 2.337,16, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*, e in particolare:

A) con riferimento al prestito personale contro delegazione di pagamento, la somma di € 955,69 di cui € 624,00 per commissione di intermediazione, € 225,00 per spese di attivazione del finanziamento nonché € 106,69 a titolo di oneri assicurativi non maturati;

B) con riferimento al finanziamento contro cessione del quinto, la somma di € 1.381,47 di cui € 1.009,56 per commissione di intermediazione, € 225,00 per spese di attivazione del finanziamento nonché € 146,91 a titolo di oneri assicurativi non maturati.

Chiede altresì il ristoro delle spese di assistenza difensiva, quantificate in € 500,00.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo di aver esaustivamente esplicitato nei contratti i costi addebitati e sostenendo la natura *up-front* della commissione di intermediazione, posto che la rete distributiva non svolge alcuna attività posteriore alla conclusione del contratto (sul punto allega altresì la fattura relativa



all'importo corrisposto all'intermediario del credito). Afferma inoltre l'intervenuto rimborso, da parte della compagnia assicurativa ma per il suo tramite, di complessivi € 162,49 per entrambi i contratti (94,13 + 68,36) a titolo di premio assicurativo non goduto, seguendo un criterio diverso da quello proporzionale, che deve essere considerato suppletivo rispetto a diverse metodologie di calcolo.

Pertanto chiede il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento, nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

*“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Inoltre, con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Fatte queste premesse, con riferimento al caso di specie, questo Collegio rileva quanto segue.

Tanto con riferimento al contratto di cessione del quinto, quanto rispetto al contratto di delegazione di pagamento, la voce di costo denominata “commissione di intermediazione” è riferibile da contratto a prestazioni che si concludono al momento della stipula del finanziamento; in entrambi i casi risulta agli atti l'intervento di un agente in attività finanziarie ed è stata prodotta dall'intermediario copia della fattura riportante importi



conformi a quelli previsti nei due contratti con riferimento alla relativa voce di costo. La voce è pertanto da qualificarsi come *up front* e va quindi restituita secondo la curva degli interessi; non essendo stato versato in atti il piano di ammortamento, tale curva è stata desunta dal conteggio estintivo, presente in atti e non contestato dal ricorrente.

Quanto invece alla voce di costo riferita alle spese di attivazione del contratto, questo Collegio – sulla scorta del consolidato orientamento dell'Arbitro – ritiene di qualificarla come *recurring*, a causa del riferimento contrattuale alla "gestione della rete di vendita", che rimanda ad attività non preliminari, ma riferibili all'intera durata del rapporto contrattuale. Pertanto, per entrambi i contratti tali costi andranno restituiti *pro rata temporis*.

Infine, con riferimento agli oneri assicurativi, questo Collegio ritiene legittima l'adozione di un criterio alternativo a quello proporzionale, risultante dalle CGA che in entrambi i casi risultano essere state consegnate al cliente; consta in atti che gli importi degli oneri restituibili sulla base di tale criterio, riferiti ad entrambi i contratti, sono stati retrocessi al cliente a mezzo bonifico. Pertanto, nulla è ulteriormente dovuto a tale titolo.

Sulla scorta del riferito orientamento, il Collegio ritiene rimborsabili le voci di costo come configurate nelle seguenti tabelle:

a) contratto di delegazione di pagamento

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	60
rate residue		60

TAN	▶	6,28%
% da retrocedere		27,76%

	restituzioni				tot ristoro
	importo	in proporzione lineare	in proporzione con gli interessi	rimborsi	
commissione intermediazioni	€ 1.248,00	€ 624,00	€ 346,43	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 346,43
spese di attivazione	€ 450,00	€ 225,00	€ 124,92	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 225,00
		€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
rimborsi senza imputazione				<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 571,43
rimb già effettuati, decurtati	€ 0,00
voci da rimborsare	2
- in proporzione lineare	1
- in proporzione con gli interessi	1
interessi legali	no

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

b) contratto di cessione del quinto:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	60
rate residue		60

TAN	▶	6,03%
% da retrocedere		27,66%

	restituzioni				tot ristoro
	importo	in proporzione	in proporzione con	rimborsi	
commissione intermediazioni	€ 2.019,12	€ 1.009,56	€ 558,51	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 558,51
spese di attivazione	€ 450,00	€ 225,00	€ 124,47	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 225,00
		€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00
rimborsi senza imputazione				<input checked="" type="checkbox"/>	€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 783,51
rimb già effettuati, decurtati	€ 0,00
voci da rimborsare	2
- in proporzione lineare	1
- in proporzione con gli interessi	1
interessi legali	no

Non può infine trovare accoglimento la richiesta di rimborso delle spese di assistenza difensiva, stante la natura seriale del ricorso.

**P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.354,94.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS